# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 1296-*bis* 

# DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del

## **DISEGNO DI LEGGE N. 1296**

«Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità»

presentato dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2002

Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. II Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

Nota – Il rinvio all'articolo 7, contenuto nell'articolo unico del disegno di legge deve intendersi riferito alla corrispondente disposizione dell'atto Senato n. 1296.